



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23067

Data: 27/12/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 24/12/2023 e supplemento di rapporto del 27/12/2023 relativo all'incontro (24354) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palaghiaccio Padova - Padova (PD) il 23/12/2023 tra Plebiscito Padova Waves U16 (678) e Hockey Como U16 (285).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Giacò Federico** (n. tessera 602205) della società A.s.d. Hockey Como 285 ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle Penalità per violazione della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Giacò Federico (n. tessera 602205)

La presente decisione va ad annullare la decisione nr. GSP 23066 e sostituisce la stessa poichè, a seguito di integrazione di rapporto dell'arbitro, successivo alla pubblicazione della decisione GSP 23066, è stato riscontrato che nel rapporto era stato indicato erroneamente il giocatore responsabile in MICHELETTI Alessandro (604761 - tesserato della società Valpellice - 637) anzichè il giocatore GIACO' Federico (602205 - tesserato della società Como - 285).

Rimane confermata la motivazione, come di seguito espressa:

Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, terminato l'incontro, il giocatore **GIACO' Federico** colpiva violentemente con un pugno al volto il giocatore n. 11 del Plebiscito Padova, Piga Gabriele, che si trovava lungo la balaustra in prossimità della panchina del Como, intento a lamentarsi dell'atteggiamento dei giocatori del Como, che riteneva provocatorio.

Mentre il direttore di gara lo tratteneva, intimandogli di interrompere l'aggressione, quest'ultimo continuava a cercare di colpire l'avversario, finché la condotta violenta terminava grazie all'intervento dei giocatori della squadra ospite.

In base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale IIHF, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (5') per rissa più automatica penalità di partita di cattiva condotta.

Si segnala altresì che il giocatore aggredito non ha subito danni visibili.

Si segnala infine che il cronometrista errava nel segnalare il minutaggio e la tipologia del fallo, indicato sul foglio partita come "condotta antisportiva" al minuto 85.00 anziché come "rissa" al minuto 65.00.

Ciò premesso, la condotta violenta contestata dev'essere sanzionata con la squalifica che, in assenza di conseguenze lesive a carico dell'avversario aggredito, nonché di precedenti disciplinari specifici, può essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi